

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai seguenti Magistrati:

Salvatore Chiazzese	Presidente
Giuseppe di Pietro	Giudice relatore
Gaspare Rappa	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 199/2026

nel giudizio iscritto al n. 69930 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di:

1) Drago Alfio, nato ad Acireale (CT) il 19.2.1960, cod. fisc. DRGLFA60B19A028S, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Cristiano Bevilacqua, presso il cui studio, sito a Palermo in via Giovanni Campolo n. 72, è elettivamente domiciliato, con il seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.: avvbevilacquacristiano@pec.it;
2) Savettiere Ugo, nato a Palermo il 27.1.1964 ed ivi residente in via Berrettaro Bartolomeo n. 10, cod. fisc. SVTGUO64A27G273R, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Eliana Magnasco, presso il cui studio, sito a Palermo in via Marchese di Villabianca n. 163, è elettivamente domiciliato, con il

seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.: elianamagnasco@pecavvpa.it;

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, all'udienza pubblica del 4 marzo 2026, il relatore e il P.M., nella persona del sost. proc. gen. Simonetta Ingrosso, nonché l'avvocato Cristiano Bevilacqua per il convenuto Drago Alfio e l'avvocato Eliana Magnasco per il convenuto Savettiere Ugo;

ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio Drago Alfio e Savettiere Ugo, chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno in favore del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione siciliana, nella misura complessiva di euro 5.696.880,00, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e con gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di condanna, oltre al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato, con ripartizione *pro – quota* nella misura del 50% cadauno ai fini del diritto di regresso.

In via alternativa, ne ha chiesto la condanna, sempre a titolo di dolo e in solido tra loro, alla minor somma di euro 3.596.880,00, oltre accessori, con ripartizione *pro – quota* nella misura del 50% cadauno ai fini del diritto di regresso. In subordine, ne ha auspicato la condanna in via parziaria ed a titolo di colpa grave, nella misura per ciascuno di

euro 2.848.440,00, ovvero, in via alternativamente subordinata, la condanna per lo stesso titolo alla minor somma di euro 1.798.440,00 per ognuno. Infine, in via ulteriormente gradata, ha chiesto di detrarre dal *quantum* la quota astrattamente imputabile al dirigente generale Cocina Salvatore, in misura non superiore al 10% e dunque ad euro 569.688,00, con la conseguente condanna dei convenuti al minor importo di euro 2.563.596,00 cadauno; anche in questo caso, in via alternativa, ha insistito per la condanna dei convenuti al minor importo di euro 1.618.596 cadauno, sempre oltre accessori e spese di giustizia.

A sostegno della domanda, ha dedotto che, come emerso dalle indagini effettuate dalla Guardia di Finanza di Roma, vi sarebbero state diverse irregolarità nelle forniture dei dispositivi di protezione individuale (cc.dd. DPI) nel periodo pandemico, da parte della società *European Network T.L.C.* s.r.l. (E.N.T. T.L.C. s.r.l.), che avrebbero dato luogo all'instaurazione del procedimento penale n. 19327/20 RGNR.

Per questi reati, il GIP di Roma aveva applicato misure cautelari personali e reali nei confronti sia del rappresentante legale della E.N.T. T.L.C. s.r.l. (Aleksic Adelko), che a carico di un collaboratore esterno ritenuto come il rappresentante di fatto della stessa società (Farina Vittorio).

Tra le diverse irregolarità, sarebbe emersa una fornitura da eseguire in favore del Dipartimento della Protezione Civile della Regione siciliana, che ha comportato la trasmissione degli atti per competenza territoriale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di

Palermo, dove è stato iscritto il procedimento penale n. 2176/2021 RGNR, per stralcio da quello n. 19327/20 RGNR pendente presso la Procura capitolina.

A parere degli inquirenti, i fatti criminosi integrerebbero anche una fattispecie di danno erariale, sicché gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti (nota n. 184740 del 18.4.2023, all. 1).

Dalle indagini, eseguite mediante captazioni telefoniche e analisi dei tabulati e dei documenti acquisiti presso il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, oltre che mediante l'assunzione a sommarie informazioni delle persone informate sui fatti, sarebbero emerse le ipotesi delittuose di truffa in erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.) e di frode in pubbliche forniture in concorso (artt. 356 e 110 c.p.).

In particolare, secondo la prospettazione accusatoria, i rappresentanti della società, grazie all'intermediazione di un terzo soggetto (un politico di primo piano) che vantava conoscenze e contatti nei ranghi della Protezione civile regionale, sarebbero riusciti ad ottenere l'affidamento diretto per la fornitura di guanti in nitrile, necessari per far fronte all'approvvigionamento urgente di DPI da parte delle strutture sanitarie regionali.

Nello specifico, era accaduto che, con provvedimento n. 30800 in data 1. 6.2020, il Dirigente generale dell'epoca, l'ing. Calogero Foti, aveva disposto l'affidamento diretto alla ditta per la fornitura di "*n. 1.000.000 di confezioni da 100 guanti in nitrile top glove*", per l'importo di euro 8.400.000,00, IVA esente (all. 2). Secondo il decreto, si sarebbe

provveduto al pagamento anticipato del 50% del corrispettivo pattuito, a fronte di regolare fattura emessa dal fornitore e della presentazione di un'apposita polizza assicurativa; la consegna sarebbe dovuta avvenire entro il termine di sette giorni, decorrente dalla data dell'ordine.

Il decreto era stato correttamente adottato ai sensi dell'art. 5 *bis* del D. L. n. 18/2020, che aveva autorizzato i dipartimenti della protezione civile ed i soggetti attuatori (nel caso di specie, il DPRC della Regione siciliana) ad acquisire i DPI in deroga al Codice degli appalti e, in particolare, privilegiando la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (art. 63 cod. app.) e consentendo il pagamento anticipato dell'intero importo della fornitura (in deroga al comma 18 dell'art. 35 dello stesso Codice), purché in presenza di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

Inoltre, a mente del D. Lgs. n. 81/2008, era vietato importare DPI privi della marcatura CE sui DPI; ai sensi della Circolare del Ministero della Salute n. 3572 del 18.3.2020, vi era un'altra deroga in materia, ma limitata alla procedura ed alla tempistica di realizzazione, senza coinvolgere gli standard di qualità dei prodotti importati e commercializzati, che avrebbero dovuto essere comunque rispondenti alle norme del Regolamento UE n. 2016/425.

In esecuzione del provvedimento di affidamento, il convenuto geom. Alfio Drago, nella qualità di responsabile unico del procedimento, emetteva il certificato di liquidazione n. 32901 del 9 giugno 2020, per l'importo di euro 4.200.000,00, a titolo di anticipo della metà del

corrispettivo previsto e per il 50% della somma portata nella fattura n. 249 in data 8.6.2020; pertanto, il Dirigente generale provvedeva a disporre il versamento dell'importo (provv. n. 524/2020), cui faceva seguito il mandato di pagamento (n. 169 in data 11.6.2020).

Dopo aver incassato l'anticipo, la società non procedeva alla consegna dei DPI nel termine di sette giorni, né si attivava per notificare alla Regione i motivi del ritardo, come previsto dal comma 2 del punto 3 del contratto; di contro, il 22 giugno, trasmetteva al RUP geom. Drago, a mezzo *e-mail*, una proposta unilaterale di fornitura di 50.000 box di una merce diversa, ovverosia di guanti in latex, con consegna prevista nelle successive 24/48 ore, alla quale avrebbe dovuto far seguito entro il 28 giugno la consegna di 150.000 box di guanti in nitrile.

Pertanto, la società *European Network T.L.C.* s.r.l. commetteva una serie di violazioni contrattuali, giacché: 1) si rendeva inadempiente all'obbligo di fornire i guanti in nitrile entro i sette giorni previsti; 2) non forniva giustificazioni per il ritardo; 3) proponeva la consegna di DPI diversi da quelli pattuiti e già saldati al 50%.

Il RUP Drago rispondeva con la nota n. 35434 del 25.6.2020, vistata dal nuovo Dirigente generale dott. Salvatore Cocina, con la quale chiedeva chiarimenti sul prezzo dei box dei guanti in lattice in arrivo, trattandosi di merce palesemente diversa ma consegnata senza alcun ribasso; nella nota, precisava che la variante contrattuale, "*stante l'oggettiva carenza di guanti*", sarebbe stata autorizzata solo dopo la redazione del verbale di consegna e di presa in carico da parte del Direttore esecutivo del contratto (DEC), attestante la conformità qualitativa e quantitativa dei

prodotti. Inoltre, con la stessa *e-mail*, chiedeva contezza del ritardo nella consegna della merce originariamente pattuita.

Seguivano quattro consegne di box asseritamente equivalenti e, per l'esattezza, di un totale di 133.200 box di guanti, di cui 15.000 in nitrile e 118.200 in lattice; le operazioni si concludevano il 3 novembre 2020.

Il 26 giugno, il convenuto Savettiere Ugo, nella qualità di DEC, prendeva in consegna n. 50.000 box di guanti in lattice, come da documento di trasporto n. 84/2020, anche se consegnati oltre le 24/48 ore promesse con l'*e-mail* del 22 giugno e, peraltro, mai accettati dal Dipartimento regionale della Protezione civile.

Alla nota del RUP Drago n. 35434 del 25.6.2020, la società rispondeva, infatti, solo dopo il deposito della merce con *e-mail* del 6.7.2020, facendo presente di avere riscontrato, giusto nei giorni successivi all'affidamento, un aumento esponenziale della richiesta sul mercato di guanti in nitrile, che aveva azzerato le disponibilità di magazzino e provocato l'aumento dei prezzi; pertanto, il costo di approvvigionamento si era rivelato di gran lunga superiore a quello indicato nel corso delle trattative e, di conseguenza, era stato impossibile reperire i beni sul mercato alle condizioni pattuite. Per queste ragioni, la ditta chiedeva l'adeguamento del prezzo dei box da 8,40 a 12,00 euro cadauno, allegando la sussistenza di "*ragioni obiettive*" ex art. 106 D. Lgs. n. 50/2016, applicabile *ratione temporis*.

La DPRC non dava seguito alla richiesta di adeguamento del prezzo, che rimaneva invariato.

La fornitura si concludeva il 10 dicembre 2020, quando, seppur a fronte

di consegne difformi e dell'evidente inadempimento contrattuale, il DEC Savettiere attestava che, con riferimento alla fattura n. 531 del 2.12.2020, la ditta fornitrice aveva "*effettuato regolarmente la fornitura*" e certificava, ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016, che l'oggetto del contratto, "*in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative*", era stato realizzato ed eseguito "*nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali*" (nota n. 67750/S.13/DRPC). Il RUP, pertanto, in pari data, emetteva il certificato di liquidazione (n. 67769 del 10.12.2020) per la fornitura di 50.000.000 di guanti e per l'importo di euro 2.100.000,00, senza nemmeno esplicitarne il materiale, sicché la fattura n. 531/2020 veniva saldata con disposizione del Dirigente generale dott. Cocina (n. 28 del 13 gennaio 2021), nella qualità di soggetto preposto all'Ufficio del Soggetto Attuatore per l'emergenza Covid 19. Per un disguido tecnico, il pagamento andava poi a buon fine solo con la successiva, ulteriore disposizione n. 190 del 3.2.2021.

Pertanto, secondo l'impostazione accusatoria, il DEC Savettiere avrebbe accettato la merce, attestando la regolarità della fornitura, in realtà effettuata in ritardo e, in parte, mediante consegna di un *aliud pro alio*, senza il *placet* della Stazione appaltante. Inoltre, egli avrebbe certificato la conformità dell'oggetto del contratto agli standard previsti, pur essendo la certificazione di conformità dei DPI, imposta dall'art. 15 del D.L. n. 18/2020, del tutto inadeguata e non conforme al Reg. UE n. 2016/425, atteso che era stata testualmente rilasciata da una società con sede in Malesia e senza alcuna esplicita dicitura di

conformità alla normativa europea. Inoltre, la certificazione sarebbe stata ideologicamente e materialmente falsa, come accertato dalla Guardia di Finanza, tanto da essere stata inizialmente bloccata alla dogana; solo un documento, non rinvenuto nel corso delle indagini e prodotto dal convenuto, riporterebbe la conformità alla direttiva n. 93/42/CEE, ma solo dei guanti in nitrile e non di quelli in lattice. Peraltro, la merce sarebbe stata accettata a parità di prezzo, pur avendo in parte ad oggetto non i guanti in nitrile, ma quelli in lattice, di qualità inferiore e meno utili perché allergenici.

A pagamento eseguito, la società non procedeva alle ulteriori consegne previste dal contratto.

Pertanto, il Dirigente generale richiedeva al DEC e al RUP appositi chiarimenti sulla regolarità della fornitura e, con nota n. 21316 del 14 aprile 2021, sollecitava la consegna della merce, che a tutt'oggi non sarebbe stata effettuata, tanto da aver dato luogo anche alla proposizione di un'azione risarcitoria in sede civile, ancora in corso (nota del DPRC n. 35310 in data 11.8.2023). Ne conseguirebbe l'attualità del danno, pari al costo complessivo della fornitura, ovverosia ad euro 5.696.880,00.

Si tratterebbe di una responsabilità di matrice dolosa, giacché i convenuti, seppur consapevoli dell'inadempimento del fornitore, avrebbero prestato il consenso alla consegna di n. 428.200 box di guanti in lattice, in luogo di quelli in nitrile, attestando anche falsamente la qualità della merce e la sua conformità tecnica alle disposizioni di legge e al contratto di affidamento.

La consapevolezza in ordine all'*aliud pro alio* si evincerebbe anzitutto dai documenti di trasporto (riportati nella fattura n. 531/2000), dove la società aveva indicato *expressis verbis* la composizione in lattice dei guanti (per n. 118.200 box), ovvero, in altri casi, non aveva effettuato maliziosamente nessuna specificazione (per n. 361.100 box).

Nonostante queste indicazioni (ovvero omesse specificazioni), il RUP Drago avrebbe emesso il nulla osta (nota n. 677769/A.95/DPRC) e il DEC Savettiere avrebbe attestato la regolarità della fornitura e la conformità alle pattuizioni contrattuali della merce consegnata (disp. d'ordine n. 30800/2020), così permettendo al Direttore generale di autorizzarne il pagamento (disp. n. 190/2021).

Inoltre, il RUP sarebbe stato consapevole dell'irregolarità della fornitura, essendone stato informato direttamente da tale Farina Vittorio, collaboratore esterno della E.N.T. T.C.L. s.r.l.; nonostante ciò, avrebbe comunque autorizzato il pagamento delle fatture.

La consapevolezza della situazione da parte del DEC Savettiere emergerebbe, oltre che da quanto indicato nei documenti di trasporto, anche dalla nota n. 67750 del 10.12.2020 e da alcune intercettazioni telefoniche.

Nella nota, infatti, il DEC attesterebbe falsamente che, con riferimento alla fattura n. 531 del 2.12.2020, la ditta fornitrice aveva "*effettuato regolarmente la fornitura*" e certificava, ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016, che l'oggetto del contratto, "*in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative*", era stato realizzato ed eseguito "*nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali*".

L'elemento soggettivo sarebbe, pertanto, di natura dolosa; in subordine, sarebbe configurabile il dolo eventuale, essendo stati accettati beni non conformi e non essendo stata attivata la procedura di risoluzione del contratto, che avrebbe consentito, se avviata subito dopo lo scadere del brevissimo termine di sette giorni per la consegna, di procedere all'individuazione di un altro fornitore. Di conseguenza, sarebbe evidente che i convenuti avevano accettato il rischio che la merce non venisse consegnata nei termini e secondo la qualità pattuiti, o ad un prezzo superiore.

Invece che contestare l'inadempimento, come avrebbero potuto fare con facilità, i convenuti avrebbero preferito accettare ritardi e inesattezze, tanto da essere stati coinvolti in un procedimento penale per frode in concorso nelle pubbliche forniture.

In via subordinata, qualora si volesse escludere la natura dolosa della condotta in forza delle condizioni di emergenza e necessità sanitaria del periodo pandemico, sarebbe configurabile l'elemento soggettivo della colpa grave, in considerazione della palese trascuratezza delle norme di diritto poste a tutela della finanze pubbliche e delle regole di prudenza, perizia e diligenza, che avrebbero dovuto imporre di interrompere l'esecuzione del contratto a fronte di un inadempimento del tutto palese.

La responsabilità per colpa grave sarebbe applicabile, essendo sia la stipulazione del contratto di fornitura che l'inadempimento (del 18.6.2020) antecedenti all'entrata in vigore del D. L. n. 76/2020, pubblicato il 16 luglio 2020.

Nessun dubbio sul nesso eziologico, atteso che, in difetto delle diverse attestazioni di regolarità delle forniture da parte del DEC e dell'accettazione della condotta inadempiente della società da parte del RUP, il corrispettivo non sarebbe stato liquidato e non si sarebbe verificato alcun danno erariale.

Nulla quaestio, infine, in merito al rapporto di servizio, avendo i convenuti operato sia quali pubblici ufficiali, con i ruoli di RUP e DEC (Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016), sia come dipendenti del Dipartimento regionale della Protezione civile.

Il danno sarebbe pari al costo complessivo della fornitura, ovverosia ad euro 5.696.880,00.

La somma sarebbe diversa da quella indicata nell'invito a dedurre, pari al minor importo di euro 3.596.880,00, determinato senza sommare al costo dei guanti in lattice (di euro 3.596.880,00) quello per una consegna mai avvenuta di guanti in nitrile (euro 2.100.000,00), ma la difformità non inciderebbe sull'azione risarcitoria, giacché si tratterebbe di un mero errore di calcolo; dall'importo complessivo sarebbe stata scomputata, sia nell'invito a dedurre che nella citazione, la somma versata per i guanti in nitrile effettivamente consegnati. Il danno sarebbe pari, dunque, alla somma del costo dei guanti in nitrile mai consegnati (euro 2.100.000,00) e di quanto versato per l'*aliud pro alio* (euro 3.696.880,00), mentre non vi rientrerebbe il pagamento effettuato per i guanti in nitrile correttamente forniti.

In altri termini, l'esborso sarebbe pari ad euro 6.300.000,00 (euro 4.200.000,00 versati immediatamente a titolo di anticipo ed euro

2.100.000,00 pagati a saldo della fattura n. 531/2021), ma occorrerebbe detrarvi l'importo di euro 603.120,00 (che troverebbe causa nel contratto di fornitura, essendo stato versato per i n. 71.800 box contenenti i guanti in nitrile, come pattuito), sicché il danno deriverebbe dalla somma di euro 3.596,800,00 (versata per i guanti in lattice) e dal pagamento di euro 2.100.000,00 (di cui alla fattura n. 531/2020, non preceduta né seguita dalla consegna della merce), per un totale di euro 5.696.800,00.

Contrariamente a quanto argomentato dai convenuti a seguito dell'invito a dedurre, non vi sarebbero ragioni per una diversa ricostruzione e valutazione della vicenda.

Anzitutto, la difesa del convenuto Drago Alfio, oltre che contestare l'utilizzabilità di intercettazioni ancora non sottoposte al vaglio dibattimentale in sede penale, ha evidenziato che alcuni dialoghi deporrebbero in senso favorevole al comparente.

In particolare, nella conversazione n. 6088 (doc. 4, all. 38), intercorsa tra il direttore generale Cocina ed un collaboratore della società, il Farina, emergerebbe la consapevolezza dello stesso Dirigente di dover accettare i guanti in lattice, a causa della necessità di reperire prontamente i DPI e dell'introvabilità di quelli in nitrile; inoltre, da una diversa conversazione tra il Drago e il Farina, emergerebbe che lo stesso RUP oggi convenuto aveva chiesto chiarimenti sulla tipologia di guanti ed ottenuto conforto dal direttore generale precedente, l'ing. Foti, sulla possibilità di riceverli e di usarli adeguatamente, sicché egli si sarebbe posto diligentemente il problema di comprendere se la

nuova fornitura fosse o meno accettabile.

La tesi dell'inutilizzabilità sarebbe del tutto destituita di fondamento, essendo sempre possibile trarre argomenti di prova dalle intercettazioni disposte in sede penale, come da pacifica giurisprudenza contabile; nel merito, le due conversazioni deporrebbero nel senso opposto a quello patrocinato dalla difesa, giacché la contestazione avrebbe ad oggetto l'accettazione di merce diversa da quella oggetto del contratto e la consapevolezza emergerebbe proprio dai chiarimenti richiesti dal Drago al Farina. Pur reso edotto dal Farina dell'irregolarità della consegna, il convenuto non avrebbe esitato a sottoscrivere la nota n. 677769/A.05/DPRC del 10.12.2020, autorizzando il pagamento della fattura n. 531, successivamente quietanzata dal DG grazie al nulla osta dello stesso Drago ed al documento n. 67750/S13/DPRC del 10.12.2020, sottoscritto dal Savettiere.

Per altro verso, i comparenti non avrebbero mai provato l'impossibilità di reperire sul mercato i guanti in nitrile; di contro, a fronte di un termine di soli sette giorni per la consegna della merce, sarebbe ragionevolmente presumibile che la società fornitrice ne fosse già in possesso. In ogni caso, l'accettazione della merce diversa avrebbe dovuto essere preceduta dalla modifica del contratto, dalla trasmissione delle giustificazioni del ritardo alla Regione e dall'affidamento di un'ulteriore commessa, nel rispetto delle norme vigenti.

In quest'ottica, la prima conversazione, intercorsa tra il Cocina e il

Farina, sarebbe del tutto irrilevante, anche perché il primo, sentito a sommarie informazioni testimoniali (doc. 24, all. 27), avrebbe confermato di non aver mai autorizzato la consegna di prodotti diversi, nemmeno verbalmente, aggiungendo d'aver chiesto immediatamente informazioni al RUP ed al DEC, non appena venuto a conoscenza delle inadempienze contrattuali, ricevendo come risposta che l'accettazione di beni diversi era giustificata dall'emergenza e dall'impossibilità di reperire i guanti in nitrile. A loro dire, i guanti in lattice sarebbero stati perfettamente assimilabili a quelli in nitrile e, spesso, preferiti nei reparti ospedalieri.

I due convenuti, pertanto, avrebbero attestato la regolare esecuzione del contratto e autorizzato la liquidazione sulla base di loro supposizioni, inducendo in errore lo stesso Direttore generale che, non avendo il compito di verificare la regolarità della procedura e dell'esecuzione del contratto ma solo di supervisionare le attività, si sarebbe limitato ad ordinare i pagamenti liquidati in base alle fatture presentate dall'operatore.

Anche la seconda conversazione (prog. 4929, doc. 24, all. 38) deporrebbe in senso contrario a quello auspicato dalla difesa. Infatti, il Farina avrebbe contattato il Drago e lo avrebbe aggiornato sui tempi di spedizione dei guanti, avvertendolo che il giorno dopo sarebbero arrivate 50.000 scatole per tamponare la situazione e sottolineando d'aver parlato con l'ing. Foti; inoltre, il Farina avrebbe specificato che si trattava di guanti in lattice e non in nitrile e che la variazione era stata necessaria ed avallata verbalmente dal Foti. Il RUP Drago avrebbe

dunque chiesto se vi fosse una nota scritta a conferma, ma il Farina avrebbe insistito su quanto già riferito; indi il Drago, mostrandosi inizialmente diligente, avrebbe chiesto al suo interlocutore se avesse le schede dei guanti.

Orbene, il tenore del dialogo non deporrebbe in senso favorevole al Drago, giacché egli, non appena venuto a conoscenza della difformità della merce, avrebbe potuto e dovuto contattare il Foti per avere conferma del suo avviso favorevole e/o di eventuali diversi accordi intervenuti *medio – tempore*, riferitigli fino a quel momento solo dalla controparte contrattuale, che aveva ovviamente tutto l'interesse a rappresentare una situazione a sé favorevole; di contro, egli sarebbe rimasto silente e il Farina ne avrebbe approfittato per sincerarsi che venissero effettuati i pagamenti.

Pertanto, la condotta del Drago sarebbe sorretta dal dolo, eventualmente anche nella forma del dolo eventuale, essendo evidente l'accettazione del rischio del danno erariale a fronte di rassicurazioni meramente verbali sulla conformità della merce, per giunta provenienti non da un soggetto disinteressato ma dalla stessa controparte contrattuale.

A parere del difensore, il convenuto sarebbe stato gravato da ben 60 incarichi di RUP, pur non essendo un tecnico, sicché, pur trovandosi seriamente in difficoltà, avrebbe svolto con estrema velocità tutti i compiti affidatigli per far fronte alle continue richieste del Direttore generale.

Ad avviso della Procura erariale, anche questa tesi non sarebbe

condivisibile, in quanto il geom. Drago, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 3 e dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici, avrebbe avuto le capacità professionali per vigilare sull'esattezza della prestazione contrattuale e verificare se fosse o meno conforme agli standard europei, anche confrontandosi con il DEC e il DG. Il DEC, peraltro, non sarebbe stato nominato per la carenza dei requisiti professionali in capo al RUP, ma solo perché sarebbe stato obbligatorio *ex lege*, trattandosi di un contratto sopra soglia comunitaria.

Il RUP, in ogni caso, avrebbe un ruolo molto ampio e dovrebbe intervenire in tutte le fasi dell'appalto, garantendo la regolarità e la qualità del processo complessivo, mentre il DEC si dovrebbe concentrare sull'esecuzione tecnica del contratto.

In quest'ottica, a nulla rileverebbe che il deposito fosse allocato a distanza, presso l'aeroporto "Boccadifalco", così da impedire il controllo sostanziale dei guanti da parte del RUP, in quanto, come emerso dalle intercettazioni telefoniche sopra evidenziate, il Drago era stato reso edotto *expressis verbis* dal Farina della diversità della merce, sicché non avrebbe avuto alcun bisogno di prenderne direttamente visione *in loco* per esserne al corrente.

Per altro verso, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa, l'equiparazione tra le due tipologie di guanti effettuata dalla circolare del Ministero n. 4373 del 12.2.2020, anche se corrispondesse al vero, non avrebbe comunque carattere dirimente, in quanto l'Amministrazione, nell'esercizio della propria discrezionalità, aveva esplicitamente optato per i guanti in nitrile, ritenendoli preferibili.

Inoltre, il ristretto termine di sette giorni stabilito per la consegna suggerirebbe che la società fosse già in possesso della merce, sicché a fronte dell'inadempimento si sarebbe dovuto procedere all'immediata risoluzione del contratto e all'individuazione di un altro fornitore.

Non sarebbe nemmeno ipotizzabile una *compensatio lucri cum damno*, atteso che si tratterebbe di un grave inadempimento da un lato e di tardivo parziale adempimento dall'altro, non di un arricchimento per l'Amministrazione derivante dallo stesso fatto illecito.

Quanto alle contestazioni del convenuto Savettiere Ugo, la Procura erariale ha dedotto che, con l'*e-mail* del geom. Drago del 22.6.2020, veniva richiesto di specificare il prezzo per ogni singolo box di guanti in lattice in arrivo e che la variante contrattuale sarebbe stata autorizzata solo dopo la redazione del verbale di consegna e di presa in carico da parte del DEC, attestante la conformità qualitativa e quantitativa del prodotto. Ebbene, sul punto sarebbe stata rinvenuta dagli inquirenti solo la certificazione di una società estera, dove si leggeva che un ignoto organismo di certificazione avrebbe attestato la conformità del prodotto ad una non ben identificata normativa, di certo non a quella europea.

Tra i documenti rinvenuti, solo uno avrebbe avuto ad oggetto la conformità alla normativa europea, non dei guanti in lattice ma solo di quelli in nitrile, sicché sarebbe chiaramente privo di rilievo.

La tesi accusatoria troverebbe poi conferma nella falsità dell'attestazione rilasciata dal DEC, sulla conformità dei beni consegnati a quelli pattuiti.

Contrariamente a quanto argomentato dalla difesa del Savettiere, le intercettazioni non si porrebbero in contrasto con l'impostazione accusatoria.

Infatti, da uno scambio di messaggi, intercorso tra il legale rappresentante della società fornitrice (Aleksic Andelko) ed il suo collaboratore (Vittorio Farina), emergerebbe non che la fornitura fosse concordata con i funzionari, ma che si trattava di accordi sulle date di consegna utili in rapporto agli spazi disponibili; peraltro, il messaggio confermerebbe che le difformità qualitative erano ben note al RUP e al DEC (messaggio del 24.9.2020) e che, probabilmente, la generica dizione "guanti" apposta su alcuni box fosse concordata con il Savettiere. Non a caso, in un dialogo tra il Farina e l'Andelko (del 10.12.2020), il primo chiede al secondo se si stia occupando di curare i rapporti con il Savettiere e se abbia intenzione di chiamarlo; l'interlocutore risponde che spera "*soltanto che faccia la roba normale*", perché "*se mette il dettaglio, siamo belli … che cu suicidiamo tutti quanti eh … se mò ti scrive nitrile, lattice, nitrile che fai?*" (progr. 33964, doc. 1, all. 13); al che il Farina replica che il Savettiere "*dovrebbe dire soltanto le quantità (…) è tranquillo si avevamo detto che era quella cosa che avevano concordato*". A riscontro della conversazione, il Savettiere avrebbe sottoscritto giustappunto la nota n. 677750/S.13/DPRC, dove procedeva ad attestare il falso.

Ne conseguirebbe che, nel dare falsamente atto della regolarità della consegna, il DEC non era incorso in errore né era stato tratto in inganno, ma si era limitato ad eseguire quanto già concordato con i

fornitori.

Per queste ragioni, la Procura erariale ha concluso per la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione siciliana, nella misura complessiva di euro 5.696.880,00, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e con gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di condanna, oltre al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato, con ripartizione *pro – quota* nella misura del 50% cadauno ai fini del diritto di regresso.

In via alternativa, ne ha chiesto la condanna, sempre a titolo di dolo e in solido tra loro, alla minor somma di euro 3.596.880,00, oltre accessori, sempre con ripartizione *pro – quota* nella misura del 50% cadauno ai fini del diritto di regresso.

In subordine, ne ha auspicato la condanna in via parziaria ed a titolo di colpa grave, nella misura per ciascuno di euro 2.848.440,00, ovvero, in via alternativamente subordinata, la condanna per lo stesso titolo alla minor somma di euro 1.798.440,00 per ognuno.

Infine, in via ulteriormente gradata, ha chiesto di detrarre dal *quantum* la quota astrattamente imputabile al dirigente generale Cocina Salvatore, in misura non superiore al 10% e dunque ad euro 569.688,00, con la conseguente condanna dei convenuti al minor importo di euro 2.563.596,00 cadauno; anche in questo caso, in via alternativa, ha insistito per la condanna dei convenuti al minor importo di euro 1.618.596 cadauno, sempre oltre accessori e spese di giustizia.

Il convenuto Drago Alfio, costituendosi in giudizio, ha eccepito in via

pregiudiziale la nullità della citazione per difformità rispetto all'invito a dedurre, ai sensi dell'art. 87 del c.g.c., deducendo che la posta di danno sarebbe stata portata in aumento, da euro 3.596.880,00 ad euro 5.696.880, sommandovi l'importo di euro 2.100.000,00 originariamente non ricompreso nel *quantum* complessivo. Non si tratterebbe di un mero errore di calcolo, in quanto la prima somma deriverebbe dal pagamento dell'acconto, la seconda da altri fatti ipotizzati come illeciti, sicché sarebbe stata aggiunta in citazione una porzione di condotta illecita non presa in considerazione nell'invito a dedurre.

Un'ulteriore difformità atterrebbe all'elemento soggettivo, limitato al dolo nell'invito a dedurre ed esteso in via subordinata alla colpa grave in citazione, peraltro inapplicabile ai sensi del D.L. n. 76/2020. Anche in questo caso, si tratterebbe di una forma di *emendatio libelli* tale da inficiare l'essenza tipica della fattispecie contestata in sede di invito a dedurre, con la conseguente nullità della citazione.

Nel merito, la difesa ha anzitutto sottolineato il contesto emergenziale in cui si colloca la vicenda e la perentorietà del provvedimento di acquisto, che avrebbe sostanzialmente costretto il convenuto ad eseguire quanto previsto mediante l'emissione del certificato di liquidazione della prima fattura n. 249/2020, a titolo di anticipo, tale da coprire n. 500.000 confezioni di guanti.

Nello stesso contratto di fornitura, l'Amministrazione avrebbe dato atto della difficile reperibilità dei DPI e della grave compromissione dei canali di distribuzione commerciale, che avevano portato le strutture sanitarie a continue e giustificate richieste di fornitura.

Nello specifico, peraltro, secondo le linee guida dell'*European Centre of Disease and Prevenction and Control* (ECDC, all. 2 alla memoria di costituzione) e quelle dell'OMS (all. 3), le due tipologie di guanti in nitrile e in lattice sarebbero pienamente fungibili; l'unica differenza sarebbe ravvisabile nell'ipoallergenicità di quelli in nitrile.

In questo contesto, dopo il primo inadempimento, la ditta fornitrice avrebbe inviato tramite *e-mail* una proposta di fornitura, con consegna nelle successive 24/48 ore di n. 50.000 box di guanti in lattice, alla quale avrebbe dovuto far seguito la fornitura di n. 150.000 box di guanti in nitrile entro il 28 giugno successivo, per un totale di 200.000; in questo modo, si sarebbe riusciti a limitare l'inadempimento all'obbligo di fornire n. 500.000 box a fronte dell'acconto ricevuto.

Alla proposta, il convenuto avrebbe risposto unitamente al Direttore generale, chiedendo di esplicitare il prezzo di ogni singolo box di guanti in lattice in arrivo e precisando che la variante contrattuale sarebbe stata autorizzata solo nel momento in cui fosse stato redatto apposito verbale di consegna e presa in carico da parte del DEC, attestante la conformità qualitativa e quantitativa del prodotto (all. 5).

Nel frattempo, il 26.6.2020, il DEC prendeva in consegna n. 50.000 box di guanti in lattice, come da documento di trasporto n. 84/2020.

Successivamente, la ditta chiedeva l'adeguamento del prezzo ex art. 106 D. Lgs. n. 50/2016, allegando un aumento esponenziale dei costi di approvvigionamento dovuto al contesto emergenziale (nota in data 1.7.2020). L'amministrazione negava l'adeguamento per il ristretto margine temporale in considerazione (all. 6).

Nelle more, la ditta effettuava ulteriori consegne, nel periodo dal 24 giugno al 3 novembre 2020, per un totale di n. 500.000 box, per un esborso complessivo di euro 6.300.000,00 (acconto e ulteriore somma).

Contrariamente alla tesi accusatoria, questa somma costituirebbe il 75% del prezzo previsto nel contratto di fornitura (euro 8.400.000,00), di cui il 50% (euro 4.200.000,00) pagato immediatamente e la parte rimanente (euro 2.100.000,00) versata a titolo di ulteriore acconto, voluto e autorizzato dal Dirigente generale ing. Cocina; con il primo pagamento, si sarebbe fatto fronte alle prime n. 500.000 confezioni, con il secondo agli ulteriori n. 250.000 box, rimanendo così ancora da consegnare n. 250.000 confezioni (circostanza resa impossibile dal sequestro di P.G., intervenuto il 3.3.2021).

Come dichiarato dall'ing. Cocina (verb. s.i.t. del 15.3.2022, all. 6), se non fosse intervenuto il sequestro, la società avrebbe potuto adempiere al contratto, consegnando i box rimanenti. Nonostante ciò, con nota del 14.4.2021, il Drago e il Direttore generale avrebbero provveduto a richiedere la restituzione delle somme erogate, a causa della mancata consegna dei guanti (all. 13).

Non a caso, il comparente non sarebbe stato coinvolto in nessun procedimento penale.

L'impostazione accusatoria sarebbe piuttosto confusa; infatti, i box dapprima verrebbero indicati in numero di 493.400, poi in 500.000 (pag. 9 della citazione), poi ancora in 493.200 (pag. 13). Inoltre, non terrebbe conto della fungibilità delle due categorie di guanti (ammessa dalla circolare n. 4373 del 12.2.2020) e non fornirebbe la prova che

quelli genericamente individuati nei documenti di trasporto, senza la specificazione del materiale, fossero effettivamente in lattice invece che in nitrile.

Peraltro, i beni venivano allocati a distanza, presso l'aeroporto "Boccadifalco", sicché ad eseguire il controllo materiale era il DEC Savettiere, mentre il Drago, in qualità di RUP, si sarebbe limitato a completare l'*iter* inviando il tutto al Direttore generale, senza poter effettuare un vero e proprio controllo materiale della fornitura, che nemmeno era essenziale in quanto la normativa emergenziale (art. 15 D.L. n. 18/2020) prevedeva una mera autocertificazione da parte dei produttori, attestante la conformità dei DPI alle norme vigenti, oltre che la trasmissione all'INAIL per le dovute verifiche, da effettuare entro il brevissimo termine di tre giorni.

Per altro verso, non sussisterebbe alcuna prova in merito alla connotazione dolosa della condotta, atteso che il contesto emergenziale imponeva di seguire una normativa derogatoria e, nel caso in esame, non sarebbe provata l'intenzionalità del pregiudizio economico arrecato all'Amministrazione, in conformità all'art. 21 del D.L. n. 76/2020, applicabile *ratione temporis* in riferimento al momento di produzione dell'ipotetico danno (da ravvisare alla data di emissione del certificato di liquidazione del 10.12.2020).

Il dolo non sarebbe ravvisabile nemmeno nella forma eventuale, in quanto il convenuto non avrebbe mai potuto avere contezza della genuinità o meno delle certificazioni prodotte dalla ditta fornitrice (che nel contratto venivano indicate come già trasmesse e dunque verificate

dal DG), né sarebbe stato in grado di verificarne la falsità, emersa solo dopo approfondite indagini di P.G. per lui impossibili da compiere.

La buona fede del comparente troverebbe conferma nelle intercettazioni telefoniche in data 1.7.2020 e 2.7.2020, dalle quali emergerebbe come avesse espresso perplessità sull'utilizzabilità dei guanti in lattice e come il Farina lo avesse rassicurato in proposito, dicendo d'averne già parlato con l'ing. Foti e comunque di non avere altra alternativa, perché non si trovavano più guanti sul mercato. Lo stesso direttore generale ing. Cocina avrebbe avuto piena consapevolezza e volontà di accontentarsi dei guanti in lattice, peraltro sostanzialmente equivalenti a quelli in nitrile, anche per l'estrema urgenza di rifornire gli ospedali.

A conferma della tesi difensiva, nell'intercettazione del 28.12.2020, il Farina riferiva al Drago che non si trovava più nulla in commercio e che tutti gli ospedali italiani erano rimasti senza guanti; solo dopo aver chiesto chiarimenti tecnici ed averne compreso la fungibilità, il comparente avrebbe deciso di accettare la fornitura, anche per operare nel modo più rapido possibile e non mettere ulteriormente in difficoltà le strutture ospedaliere.

Quanto alla colpa grave, essa non sarebbe applicabile in virtù dell'art. 21 del D. L. n. 18/2020; nel merito, non sarebbe nemmeno configurabile, in quanto il Drago non avrebbe avuto le competenze tecniche necessarie per comprendere le differenze sostanziali tra le due tipologie di guanti, tanto da essere stato affiancato da un DEC più preparato in materia, al quale era demandata la fase esecutiva vera e

propria. Inoltre, nel contratto si dava atto dell'avvenuta produzione delle certificazioni, evidentemente approvate dal DG, mentre la modesta differenza tra i guanti in lattice e quelli in nitrile, consistente unicamente nella maggiore allergenicità dei primi, non appariva idonea a ritardare la fornitura per le strutture ospedaliere. Da ultimo, egli gestiva ben 54 incarichi di RUP, tutti relativi a forniture per far fronte all'emergenza, sovente senza il supporto di altri funzionari. Pertanto, a fronte dell'attestazione di regolarità del DEC, non avrebbe potuto che dar seguito alla procedura.

Diversamente argomentando, l'azione avrebbe dovuto coinvolgere anche il DG ing. Cocina, che era pienamente consapevole della differenza tra le due tipologie di DPI ed aveva comunque manifestato la volontà di accettarli ("*però non ci frega niente, sempre lattice …*"), autorizzando il pagamento di un ulteriore acconto del 25% (euro 2.100.000,00), per evitare interruzioni nelle forniture.

In ordine al danno, il difensore ha evidenziato che il primo acconto di euro 4.200.000,00 avrebbe dovuto essere comunque versato in anticipo in esecuzione di specifica previsione contrattuale, mentre il secondo sarebbe stato frutto di una scelta del DG, che per impedire il blocco delle consegne avrebbe preferito mantenere il prezzo originario e autorizzare il pagamento dell'importo di euro 2.100.000,00.

Sulla quantificazione, dovrebbero incidere anche i n. 500.000 box concretamente consegnati ed utilizzati dalle strutture sanitarie.

Per queste ragioni, il difensore ha concluso per l'inammissibilità, l'improcedibilità o la reiezione della domanda, con vittoria di spese e

compensi; in subordine, ha auspicato l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito, in considerazione delle gravi carenze organizzative, della responsabilità della PA e del ruolo rivestito all'interno della compagine amministrativa.

Il convenuto Savettiere Ugo, costituendosi in giudizio, ha chiesto in via pregiudiziale la sospensione del giudizio contabile in attesa della definizione del processo penale, ai sensi dell'art. 106 c.g.c., essendo in contestazione gli stessi fatti materiali e trattandosi, dunque, di un caso di pregiudizialità – dipendenza; ne conseguirebbe la necessità di attendere il giudicato penale, che, qualora fosse di assoluzione, avrebbe piena efficacia in questa sede, a norma dell'art. 652 c.p.p.

Nel merito, il difensore ha contestato l'*an* e il *quantum* delle pretese risarcitorie, deducendo che l'urgenza aveva imposto al Direttore generale di procedere con affidamento diretto e che, nelle clausole contrattuali, era stato specificato che l'operatore economico aveva già trasmesso le schede tecniche e le certificazioni; successivamente, con *e-mail* del 22.6.2020, il comparente riceveva dal RUP Drago i certificati di conformità dei guanti in lattice e nitrile che la ditta aveva trasmesso (doc. 4), ancor prima che la merce giungesse a destinazione.

Con una successiva *e-mail* del 25.6.2020, il Savettiere riceveva una nota del Drago, diretta alla società fornitrice, con la quale veniva comunicata la possibilità di fornire dei guanti in lattice, a causa della difficile reperibilità di quelli in vinile; alla nota, venivano allegati ancora una volta i certificati di conformità di entrambe le tipologie di prodotti (docc. 5 e 6).

Il 26.6.2020, la merce veniva consegnata presso il deposito di Boccadifalco; si trattava di guanti in lattice (doc. 7). Le consegne venivano completate il 3 ed il 5 novembre 2020, con numerosi box contenenti guanti in nitrile.

Ogni singola consegna veniva digitalizzata dal comparente, per consentire la consultazione a tutti gli operatori e funzionari interessati (all. 9).

Durante il periodo delle consegne, protrattosi dal 24 giugno al 3 novembre 2020, egli aveva modo di conferire costantemente con il RUP, che gli confermava le difficoltà di reperimento sul mercato dei guanti in nitrile e la necessità di sostituirli con quelli in lattice. Nello stesso periodo, egli si teneva in contatto con il rappresentante della ditta, il sig. Aleksic Adelko, per concordare le date delle consegne e i magazzini dove allocare la merce. In tal modo, avrebbe cercato di velocizzare al massimo la fornitura alle strutture ospedaliere, che si trovavano sotto pressione dopo l'esplosione della pandemia.

Al termine delle consegne, il RUP gli avrebbe richiesto il rilascio di un'attestazione, a giustificazione della fattura n. 531 del 2.12.2020; egli vi avrebbe provveduto utilizzando il modello predisposto per le attestazioni precedenti. Anche se in questa fornitura non era specificata la tipologia dei guanti forniti, vi venivano allegati i DDT e le lettere di vettura (doc. 10), che ne rendevano possibile l'individuazione.

A seguito di ulteriore richiesta del RUP in data 8.4.2021, trasmetteva un'altra attestazione di fornitura (all. 11).

Dalla ricostruzione dei fatti, emergerebbe, a parere del difensore, che

il Savettiere aveva ricevuto precise indicazioni dal RUP sulla necessità di accettare i guanti in lattice a causa della difficile reperibilità di quelli in nitrile (circostanza che non spettava a lui accertare in concreto, anche perché la scarsità dei DPI in quel periodo era un fatto notorio); diversamente, gli ospedali della Regione avrebbero avuto ulteriori difficoltà a fronteggiare la pandemia. Egli, peraltro, non sarebbe stato in grado di accorgersi di eventuali condotte abusive da parte dei fornitori, né sarebbe stato suo compito procedere all'adeguamento del prezzo per la consegna dell'*aliud pro alio*, essendo le sue mansioni limitate alla ricezione della merce. Dalla nota del RUP del 25 giugno 2020, si evincerebbe, invece, anche se con una formulazione poco chiara, che il DEC era autorizzato a prendere in consegna i guanti in lattice e che l'accettazione della merce avrebbe consentito di autorizzare la variante contrattuale.

In merito alle certificazioni, il Savettiere non avrebbe alcuna responsabilità, atteso che esse sarebbero state acquisite direttamente dal Dirigente dell'epoca, l'ing. Foti, al momento della sottoscrizione dell'affidamento. Pertanto, egli non avrebbe reso alcuna falsa attestazione in data 10.12.2020.

Peraltro, con la citata nota del 25 giugno 2020, il RUP non avrebbe chiesto informazioni sui motivi del ritardo di consegna di un precedente ordine, atteso che la fornitura dei guanti in lattice non atteneva ad un secondo ordine, ma costituiva la variante dell'affidamento di cui al provvedimento n. 30800 in data 1.6.2020 dell'ing. Foti.

Pertanto, l'attestazione del 10.12.2020 era limitata alla conformità dei beni rispetto agli accordi contrattuali intercorsi, intesi non solo come quelli contenuti nel disciplinare di affidamento, ma anche in riferimento alla variante contrattuale autorizzata. D'altronde, non rientrava tra i suoi compiti approvare la variante o contestare il ritardo nelle consegne; di contro, il comparente avrebbe ricevuto dal RUP indicazioni sull'accettazione dei guanti in lattice perché gli ospedali erano al collasso.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, non sarebbe configurabile quello doloso, nemmeno nella forma del dolo eventuale, in quanto i messaggi del 24.9.2020, scambiati tra soggetti a lui estranei (il Farina e l'Andelko), sarebbero del tutto irrilevanti a tal fine. Infatti, l'accordo al quale i due interlocutori fanno riferimento sarebbe limitato alle date e ai luoghi di consegna della merce, da individuare in relazione agli spazi disponibili, onde non andare per l'appunto "*in rottura di stock per non creare problemi all'amministrazione*"; quanto al presunto accordo sul dettaglio del prodotto, sarebbe evidente che i due interlocutori non avevano alcuna certezza di cosa avrebbe scritto il Savettiere, proprio perché sul punto non si era formata alcuna convergenza.

L'ulteriore accordo era invece con l'Amministrazione e riguardava i guanti in lattice, la cui fornitura era stata accettata a titolo di variante del contratto in data 1.6.2020.

A conferma dell'impostazione difensiva, il Savettiere acquisiva dal RUP e dalla ditta le schede tecniche dei guanti che sarebbero stati forniti, ovverosia quelli in lattice. Egli li accettava in ossequio alla nota

del 25.6.2020; pertanto, nella propria nota n. 67750/S13/DPRC, non avrebbe attestato alcuna circostanza falsa, essendosi limitato a dare atto della corrispondenza con l'oggetto contrattuale, così come modificato a seguito dell'offerta dei guanti in lattice.

A fortiori, non vi sarebbe la prova dell'intenzionalità dell'evento dannoso, prevista dall'art. 21 del D.L. n. 76/2020, applicabile alle condotte successive al 17 luglio 2020, tra le quali rientrerebbe la contestata attestazione del Savettiere del 10.12.2020.

Non sarebbe configurabile nemmeno l'elemento soggettivo della colpa grave, non essendovi la prova che i comportamenti adottati siano frutto di negligenza o imprudenza. Al contrario, evitando di decontestualizzare i fatti ed inserendoli nel quadro del periodo pandemico, sarebbe evidente la necessità di accettare anche i guanti in lattice, per la disperata carenza dei DPI.

In ordine al *quantum*, il difensore ha dedotto che il danno non sarebbe stato calcolato sul prezzo corrente dei guanti in lattice, ma su quelli in nitrile; peraltro, l'ulteriore somma di euro 2.100.000,00, relativa alla liquidazione della fattura n. 531 del 2.12.2020, sarebbe ascrivibile unicamente alla responsabilità del RUP. Dall'importo complessivo, andrebbe comunque decurtato il prezzo dei guanti, in lattice e in nitrile, effettivamente consegnati dalla ditta, oltre che l'utilità percepita dall'Amministrazione, che avrebbe concretamente utilizzato tutti i DPI forniti (in virtù del principio della *compensatio lucri cum damno*).

Da ultimo, occorrerebbe dedurre le quote di danno ascrivibili alla responsabilità dei soggetti rimasti estranei al giudizio.

Per queste ragioni, la difesa ha concluso chiedendo in via pregiudiziale la sospensione del giudizio ex art. 106 c.g.c. e, nel merito, insistendo per l'inammissibilità o la reiezione della domanda, col favore delle spese di lite; in subordine, ha auspicato l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito, nella massima estensione.

All'udienza di discussione, il Pubblico Ministero, dopo avere ripercorso i fatti, si è opposto alla sospensione del giudizio contabile, in attesa della definizione del processo penale, richiamando la copiosa giurisprudenza secondo la quale non sussisterebbe alcun rapporto di pregiudizialità giuridica. In ordine all'eccezione di difformità tra l'invito a dedurre e la citazione, ha ribadito che i fatti sarebbero identici e che l'unica differenza riguarderebbe il *quantum* della domanda, indicato per mero errore di calcolo in una somma inferiore.

Nel merito, ha sottolineato che il contratto non aveva ad oggetto un bene futuro, ma della merce già confezionata che avrebbe dovuto essere consegnata entro il brevissimo termine di sette giorni e che, pertanto, avrebbe dovuto essere nella disponibilità della ditta già al momento della stipulazione.

Di contro, l'inadempimento della società sarebbe stato immediato e del tutto palese; nonostante ciò, in nessun momento dell'esecuzione del contratto, i convenuti si sarebbero premurati per tutelare l'Amministrazione. Nello specifico, il RUP non avrebbe contestato l'inadempimento, né il ritardo, né la consegna dell'*aliud pro alio*, pur trattandosi della modifica sostanziale dell'oggetto del contratto e non di una violazione di carattere marginale, essendo chiaramente i guanti

in lattice di qualità inferiore; inoltre, avrebbe accettato delle consegne parziali della merce senza riserva e senza nulla eccepire, anche sulla scorta delle operazioni di accettazione dei guanti in lattice effettuate dal DEC. In quest'ottica, a nulla rileverebbe l'eventuale assimilabilità dei guanti in lattice a quelli in nitrile, patrocinata dalla difesa, sia perché si tratterebbe di due beni di tipo diverso e di differente valore, sia soprattutto in quanto l'Amministrazione, nell'esercizio della sua discrezionalità, avrebbe comunque già optato per una specifica tipologia, sicché la consegna dell'*aliud pro alio* (peraltro parziale, in ritardo e allo stesso prezzo) avrebbe costituito una violazione contrattuale di chiara gravità, tale da esigere un'immediata contestazione per tutelare l'Amministrazione.

Il danno sarebbe interamente ascrivibile anche al DEC Savettiere, che avrebbe falsamente accertato la conformità della merce alla normativa CE ed a quella oggetto del contratto, consentendo così il pagamento del saldo.

Contrariamente a quanto argomentato dai difensori, l'emergenza pandemica di quel periodo non costituirebbe una scriminante, in quanto le norme derogatorie approvate per farvi fronte avrebbero inciso sulle procedure di acquisto, ma non avrebbero posto alcuna deroga al principio di legalità, consentendo addirittura di autorizzare i pagamenti senza causa e/o di procedere ad attestazioni oggettivamente false.

A conferma dell'elemento soggettivo doloso, ha richiamato le intercettazioni versate in atti, precisando anche che la legge n. 1/2026

non avrebbe alcuna incidenza sul quadro accusatorio, essendo evidente la consapevolezza dell'evento dannoso, che non costituirebbe un effetto collaterale e imprevedibile della condotta, ma la conseguenza inevitabile di una serie di atti funzionalmente destinati a consentire l'effettuazione dei pagamenti ingiustificati.

In subordine, la Procura erariale ha insistito per la condanna dei convenuti a titolo di colpa grave, deducendo che anche sotto questo profilo la normativa sopravvenuta *ex lege* n. 1/2026 non inciderebbe sulla configurabilità della responsabilità dei convenuti, sussistendo sia la violazione manifesta di norme di diritto (in materia contrattuale e di contabilità pubblica), sia un evidente travisamento del fatto, ferma restando l'impossibilità di ravvisare nei fatti di causa una delle ipotesi di esclusione previste dal nuovo impianto normativo. Per il resto, si è riportata alle argomentazioni già enucleate in citazione, auspicando la condanna dei convenuti, in solido, all'intero ammontare del danno erariale.

La difesa del convenuto Drago Alfio ha insistito nell'eccezione pregiudiziale di nullità per difformità rispetto all'invito a dedurre, sia per la diversa rappresentazione della condotta, sia per l'introduzione dell'elemento soggettivo della colpa grave, che costituirebbe una vera e propria *mutatio libelli* rispetto alla domanda fatta valere nella fase preprocessuale.

Nel merito, ha posto l'accento sul contesto emergenziale del periodo, attestato anche dal riferimento alla "*grave crisi di mercato*" contenuto nella determina a contrarre del DG dott. Foti, che avrebbe imposto una

maggiore elasticità nelle procedure al fine di rifornire urgentemente gli ospedali dei dispositivi necessari. In quest'ottica, anche alla luce delle circolari che ne disponevano una sostanziale equiparazione, sarebbero stati accettati in guanti in lattice in luogo di quelli in nitrile; peraltro, la merce sarebbe stata accompagnata da certificazioni che, in quel momento, sarebbero apparse del tutto adeguate, tanto da essere validate dal DEC Savettiere. Solo con i successivi accertamenti investigativi, che il Drago non era in grado di compiere, si sarebbero appurate le mancanze da parte della ditta fornitrice.

La buona fede del comparente, a parere della difesa, emergerebbe anche dalle intercettazioni telefoniche, dove egli avrebbe mostrato una notevole cautela, tanto da dover essere rassicurato dall'interlocutore sig. Farina del *placet* alla sostituzione espresso dal DG dott. Foti; o dove, come nella seconda delle intercettazioni rilevanti, il Farina gli rappresentava la grave crisi di mercato; o dove, come nell'ultima, il Farina riferiva le difficoltà al nuovo DG dott. Cocina, che accettava la fornitura al fine di poter rifornire immediatamente gli ospedali.

Alla luce delle intercettazioni, risulterebbe smentita la tesi della sua consapevolezza di arrecare danno alle pubbliche finanze; inoltre, non sarebbe nemmeno configurabile la colpa grave, peraltro inapplicabile *ratione temporis* ai sensi dell'art. 21 del DL n. 76/2020 (essendo il certificato di liquidazione del 17.1.2021, successivo all'entrata in vigore della legge del 17.7.2020), in quanto il pagamento sarebbe stato autorizzato dal DG dott. Cocina, spinto a sua volta dal collasso degli ospedali (come da s.i.t. rese dallo stesso in data 15.3.2022, in atti). In

quel frangente, le forniture sarebbero state interrotte dal sequestro disposto in sede penale; diversamente, il contratto sarebbe stato portato ad esecuzione senza criticità di sorta.

Per queste ragioni, il difensore ha insistito per la reiezione della domanda, mentre per l'applicabilità della riforma *ex lege* n. 1/2026 si è rimesso al Collegio.

La difesa del convenuto Savettiere Ugo, nel riportarsi alla memoria di costituzione, ha sottolineato che il comparente avrebbe attestato la regolarità della fornitura perché spinto dalla nota n. 35434 del 25.6.2020 (all. 5), peraltro vistata dal DG dott. Cocina, con cui il RUP dott. Drago, nel chiedere alla ditta chiarimenti sul prezzo, avrebbe parlato di "*variante contrattuale*". La circostanza, che attesterebbe come il DG ed il RUP fossero perfettamente a conoscenza dell'inesatto adempimento da parte della ditta fornitrice, avrebbe indotto il Savettiere, mero istruttore privo di conoscenze giuridiche approfondite, a ritenere che la consegna dell'*aliud pro alio* fosse autorizzata e che, pertanto, anche i guanti in lattice rientrassero nelle previsioni contrattuali.

In senso contrario, non deporrebbero affatto le due intercettazioni valorizzate dalla Procura erariale: la prima, dove l'Andelko dice che occorre evitare che l'Amministrazione vada in rottura di stock, perché sarebbe riferita alla necessità di non intasare i punti di deposito (sicché gli accordi tra il comparente e la ditta sarebbero stati limitati all'esigenza di evitare di bloccare i depositi, e non finalizzati a coprire l'inesatto adempimento); la seconda, dove i due gestori della società parlano delle quantità ed auspicano che il DEC non dica nulla

nell'attestazione, in quanto si tratterebbe di un mero auspicio dei due interlocutori (tanto da essere espresso in forma dubitativa) e perché comunque nell'attestazione si farebbe riferimento al DDT, condiviso via *e-mail* con tutti, dove la quantità e la tipologia dei guanti risulterebbero indicate in modo specifico.

Pertanto, difetterebbe lo stesso elemento oggettivo della responsabilità erariale, essendosi il Savettiere limitato ad eseguite le indicazioni del RUP e del DG; in ogni caso, la risoluzione del contratto e le richieste di restituzione non sarebbero certamente rientrate nella sua competenza.

Pertanto, la difesa ha insistito per la reiezione della domanda, con vittoria di spese e compensi.

Chiusa la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio Drago Alfio e Savettiere Ugo, chiedendone la condanna in solido al risarcimento del danno in favore del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione siciliana, nella misura complessiva di euro 5.696.880,00, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e con gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza di condanna, oltre al pagamento delle spese processuali in favore dello Stato, con ripartizione *pro – quota* nella misura del 50% cadauno ai fini del diritto di regresso.

In via alternativa, ne ha chiesto la condanna, sempre a titolo di dolo e in solido tra loro, alla minor somma di euro 3.596.880,00, oltre accessori, con ripartizione *pro – quota* nella misura del 50% cadauno ai

fini del diritto di regresso. In subordine, ne ha auspicato la condanna in via parziaria ed a titolo di colpa grave, nella misura per ciascuno di euro 2.848.440,00, ovvero, in via alternativamente subordinata, la condanna per lo stesso titolo alla minor somma di euro 1.798.440,00 per ognuno. Infine, in via ulteriormente gradata, ha chiesto di detrarre dal *quantum* la quota astrattamente imputabile al dirigente generale Cocina Salvatore, in misura non superiore al 10% e dunque ad euro 569.688,00, con la conseguente condanna dei convenuti al minor importo di euro 2.563.596,00 cadauno; anche in questo caso, in via alternativa, ha insistito per la condanna dei convenuti al minor importo di euro 1.618.596 cadauno, sempre oltre accessori e spese di giustizia.

2.In via pregiudiziale, il convenuto Savettiere Ugo ha chiesto la sospensione del giudizio contabile in attesa della definizione del processo penale, ai sensi dell'art. 106 c.g.c., essendo in contestazione gli stessi fatti materiali e trattandosi, dunque, di un caso di pregiudizialità – dipendenza

L'eccezione non è fondata, non ricorrendo un'ipotesi di sospensione necessaria del giudizio ex art. 106 c.g.c.

Infatti, com'è noto, "*alla stregua dell'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, l'articolo 295 c.p.c.*", del tutto analogo all'art. 106 c.g.c., "*individua la sospensione "necessaria" del giudizio soltanto ove la definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice sia imposta da una espressa disposizione di legge, ovvero quando questa, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca*

l'indiscutibile antecedente logico- giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia necessariamente richiesto con efficacia di giudicato. Non è, quindi, sufficiente la sussistenza di una mera pregiudizialità logica che coinvolga due controversie, risultando essenziale, ai fini della sospensione, la ricorrenza di una pregiudizialità giuridica, che, come accennato, è ravvisabile esclusivamente quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dell'altra, il cui accertamento deve avvenire con efficacia di giudicato" (Sez. II Centr. App., sent. n. 41/2019).

In sintesi, la "*pregiudizialità ricorre solo quando una situazione sostanziale rappresenti il fatto costitutivo o comunque un elemento della fattispecie di un'altra situazione sostanziale, sicché occorre garantire uniformità di giudicati, perché la decisione del processo principale è idonea a definire in tutto, o in parte, il tema dibattuto*" (Cassazione, Sezione sesta civile, ordinanza 20 gennaio 2015, n. 798).

In quest'ottica, la giurisprudenza della Corte dei conti ha consolidato il principio della piena indipendenza del processo contabile rispetto agli altri giudizi, ivi compreso quello penale, "*con la conseguenza che l'assenza di ogni rapporto di pregiudizialità giuridica tra gli stessi rende inapplicabile al processo contabile l'istituto della sospensione*" (*ex plurimis*, Sez. II Centr. App. sent. n. 450/2016; in termini analoghi, da ultimo, Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 169/2025).

Nel caso di specie, è evidente come la decisione definitiva del giudice penale non costituisca un "*indispensabile antecedente logico – giuridico*",

in quanto l'accertamento della responsabilità in questa sede può essere compiuto in maniera del tutto autonoma e sulla base di criteri differenti, anche se occasionalmente sovrapponibili. Diversa è infatti la *causa petendi*, basata sui fatti costitutivi (e lesivi) della responsabilità erariale; ma diverso è anche il *petitum*, consistente nel risarcimento delle voci di danno contestate in citazione.

Ne consegue l'impossibilità di procedere alla sospensione, ai sensi dell'art. 106 c.g.c.

3.In via pregiudiziale, il convenuto Drago Alfio ha eccepito la nullità della citazione per difformità rispetto all'invito a dedurre, ai sensi dell'art. 87 del c.g.c., deducendo che la posta di danno sarebbe stata portata in aumento, da euro 3.596.880,00 ad euro 5.696.880, sommandovi l'importo di euro 2.100.000,00 originariamente non ricompreso nel *quantum* complessivo. Non si tratterebbe di un mero errore di calcolo, in quanto la prima somma deriverebbe dal pagamento dell'acconto, la seconda da altri fatti ipotizzati come illeciti, sicché sarebbe stata aggiunta in citazione una porzione di condotta illecita non presa in considerazione nell'invito a dedurre.

Un'ulteriore difformità atterrebbe all'elemento soggettivo, limitato al dolo nell'invito a dedurre ed esteso in via subordinata alla colpa grave in citazione, peraltro inapplicabile ai sensi del D.L. n. 76/2020. Anche in questo caso, si tratterebbe di una forma di *emendatio libelli* tale da inficiare l'essenza tipica della fattispecie contestata in sede di invito a dedurre, con la conseguente nullità della citazione.

L'eccezione non può essere accolta sotto il primo profilo, mentre sotto

quello soggettivo è irrilevante, giacché, come verrà illustrato nel prosieguo, nel merito sussistono pienamente gli estremi per l'affermazione della responsabilità dolosa, pacificamente contestata già in sede di invito a dedurre. Diversamente, l'eccezione sarebbe stata fondata *in parte qua*, giacché la nuova contestazione della responsabilità per colpa grave "*produrrebbe (…) l'effetto (…) di traslare i termini della controversia (…), ponendo al Collegio un diverso tema d'indagine e disorientando la difesa dei convenuti con conseguente violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo*" (Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 264/2025). In tal caso, però, non ne sarebbe conseguita la nullità della citazione, ma l'inammissibilità della domanda (nuova) di condanna dei convenuti a titolo di colpa grave.

Limitando l'esame alla nullità concretamente rilevante in questa sede, attinente esclusivamente al profilo oggettivo, si rileva che la giurisprudenza ha più volte rimarcato che "*l'art. 87 c.g.c. ha codificato una ipotesi di nullità relativa, già affermata dalla giurisprudenza contabile, quale sanzione processuale che scaturisce dalla difformità tra "i fatti dedotti in citazione di cui all'art. 86 comma 2 lettera e" e "gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell'invito a dedurre". A sua volta, l'art. 86, comma 2, lett. e), statuisce che "L'atto di citazione contiene: (…) l'esposizione dei fatti, della qualità nella quale sono stati compiuti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni". L'art.87 c.g.c., come peraltro chiarito nella Relazione illustrativa del Codice, s'inserisce nell'ambito della "valorizzazione della difesa" che informa di sé l'intera disciplina codicistica e che esige una partecipazione del presunto responsabile che sia*

"piena anticipata e consapevole del nucleo essenziale del fatto posto a suo carico, la cui immutabilità tra la fase conclusiva dell'istruttoria e quella di introduzione del giudizio assicura che egli abbia potuto dispiegare le proprie difese già prima della citazione e su tutto il contestato" (Sez. II Centr.., sent. n. 242/2025).

La disposizione, tuttavia, "*non esclude una fisiologica difformità tra l'invito a dedurre e l'atto di citazione purché rimanga immutato il nucleo essenziale della contestazione, per consentire al soggetto destinatario dell'invito di esporre le proprie difese sin dalla fase preprocessuale. Come ribadito più volte da questa Sezione d'appello "…la giurisprudenza successiva agli interventi dell'organo di nomofilachia (Sez. riun. n. 14/QM/98) si è consolidata nel ritenere che non debba affatto sussistere una piena e assoluta corrispondenza tra invito e citazione, anche se deve essere salvaguardato il rispetto di una sostanziale corrispondenza della fattispecie dannosa, di modo che il contenuto della citazione non decampi dal nucleo essenziale della causa petendi e del petitum contestati con l'invito a dedurre" (Sez. Seconda d'appello sentenza n. 263/2020). Si avanza, dunque, una pretesa obiettivamente diversa da quella dedotta nell'invito a dedurre quando la Procura individua nella citazione circostanze e situazioni giuridiche non prospettate precedentemente "tali da individuare un nuovo tema di indagine e di mutare sostanzialmente i termini della controversia disorientando la difesa della controparte e alterando il regolare funzionamento del processo*" (Sez. II app. n. 263/2020; in tal senso, anche Sez. II app. n. 68/2019; Sez. II n. 649/2017). In tal caso "*viene, infatti, del tutto frustrata la finalità di*

consentire all'intimato di svolgere appieno le proprie argomentazioni, al fine di evitare il giudizio di responsabilità (così, Corte conti, Sez. II, n. 181/2014), finalità che ontologicamente connota, al pari di quella di assicurare la massima completezza possibile dell'istruttoria del Requirente contabile, l'istituto del cd invito a dedurre (in termini, Corte conti, Sez. riunite, n. 7/QM/1998" (*ibidem*, Sez. II Centr. Sent. n. 242/2025).

In altri termini, "*non è necessaria la piena corrispondenza tra invito a dedurre e citazione, apparendo invece fisiologico che sussista una difformità di fatti e valutazioni, se non altro in relazione a quanto dedotto, purché rimanga immutato il nucleo essenziale del petitum e della causa petendi*" (Sez. App. Sic., sent. n. 103/2022).

Nel caso di specie, con l'invito a dedurre non è stata omessa una porzione di condotta poi contestata in citazione, giacché sono stati ripercorsi esattamente gli stessi fatti (accettazione passiva delle violazioni contrattuali da parte della ditta, accettazione dell'*aliud pro alio*, false attestazioni, pagamento per una merce mai consegnata, e così via; per la somma mancante, cfr. pagg. 4 e 5); l'unica differenza attiene al minor *quantum* del danno erariale, che però non costituisce il frutto della sommatoria di componenti diverse tra i due atti, ma appare come un evidente errore di calcolo di fattori già indicati specificamente in fase preprocessuale.

In altri termini, i fatti costitutivi della domanda e le voci di danno sono compiutamente indicati nell'invito a dedurre, mentre l'unica differenza attiene alla sommatoria dei singoli esborsi ingiustificati, che per mero errore di calcolo viene indicata nella minor somma di euro

3.596.880,00, invece che di euro 5.696.880. Pertanto, non risponde al vero che, in citazione, la Procura attorea abbia individuato "*circostanze e situazioni giuridiche non prospettate precedentemente "tali da individuare un nuovo tema di indagine e di mutare sostanzialmente i termini della controversia disorientando la difesa della controparte e alterando il regolare funzionamento del processo*" (così Sez. II App., sent. n. 242/2025).

Ne consegue la reiezione dell'eccezione.

4.Nel merito, a fronte delle contestazioni mosse in fase preprocessuale dalla difesa del convenuto Drago Alfio, in ordine all'utilizzabilità di intercettazioni ancora non sottoposte al vaglio dibattimentale in sede penale, non appare ultroneo ricordare che, secondo la pacifica giurisprudenza contabile, il divieto di cui all'art. 270 c.p.p. deve considerarsi confinato entro l'ambito in cui è previsto, presidiato da limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione della prova, mentre non opera nel giudizio amministrativo - contabile (*ex plurimis*, Sez. I Centr., sent. n. 150/2024, nonché Sez. App. Sicilia, sent. n. 79/ 2024 e sent. n. 99/2024), dove, indipendentemente dal vaglio dibattimentale, possono essere desunti certamente (non prove ma) argomenti di prova, ovverosia elementi idonei non a provare di per sé la domanda attorea, ma ad integrare le risultanze di altre prove (Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 169/2025).

5.Nel merito, la domanda è fondata.

Dagli atti inseriti nel fascicolo, si desume che, con provvedimento n. 30800 in data 1. 6.2020, il Dirigente generale dell'epoca, l'ing. Calogero Foti, aveva disposto l'affidamento diretto alla ditta per la fornitura di

"*n. 1.000.000 di confezioni da 100 guanti in nitrile top glove*", per l'importo di euro 8.400.000,00, IVA esente (all. 2). Secondo il decreto, si sarebbe provveduto al pagamento anticipato del 50% del corrispettivo pattuito, a fronte di regolare fattura emessa dal fornitore e della presentazione di un'apposita polizza assicurativa; la consegna sarebbe dovuta avvenire entro il termine di sette giorni, decorrente dalla data dell'ordine.

Il decreto era stato correttamente adottato ai sensi della legislazione emergenziale vigente *ratione temporis* per far fronte alla pandemia da Covid 19; infatti, l'art. 5 *bis* del D. L. n. 18/2020 aveva autorizzato i dipartimenti della protezione civile ed i soggetti attuatori (nel caso di specie, il DPRC della Regione siciliana) ad acquisire i DPI in deroga al Codice degli appalti e, in particolare, privilegiando la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (art. 63 cod. app.) e consentendo il pagamento anticipato dell'intero importo della fornitura (in deroga al comma 18 dell'art. 35 dello stesso Codice), purché in presenza di apposita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 81/2008, rimaneva comunque vietato importare DPI privi della marcatura CE sui DPI; ai sensi della Circolare del Ministero della Salute n. 3572 del 18.3.2020, vi era un'altra deroga in materia, ma limitata alla procedura ed alla tempistica di realizzazione, senza coinvolgere gli standard di qualità dei prodotti importati e commercializzati, che avrebbero dovuto essere rispondenti alle norme del Regolamento UE n. 2016/425.

In esecuzione del provvedimento di affidamento, il convenuto geom. Alfio Drago, nella qualità di responsabile unico del procedimento, emetteva il certificato di liquidazione n. 32901 del 9 giugno 2020, per l'importo di euro 4.200.000,00, a titolo di anticipo della metà del corrispettivo previsto e per il 50% della somma portata nella fattura n. 249 in data 8.6.2020; pertanto, il Dirigente generale provvedeva a disporre il versamento dell'importo (provv. n. 524/2020), cui faceva seguito il mandato di pagamento (n. 169 in data 11.6.2020).

Come correttamente rappresentato dalla Procura erariale, dopo aver incassato l'anticipo, la società non procedeva alla consegna dei DPI nel termine di sette giorni, né si attivava per notificare alla Regione i motivi del ritardo, come previsto dal comma 2 del punto 3 del contratto; di contro, il 22 giugno, trasmetteva al RUP geom. Drago, a mezzo *e-mail*, una proposta unilaterale di fornitura di 50.000 box di una merce diversa, ovverosia di guanti in latex, con consegna prevista nelle successive 24/48 ore, alla quale avrebbe dovuto far seguito entro il 28 giugno la consegna di 150.000 box di guanti in nitrile.

Pertanto, la società *European Network T.L.C.* s.r.l. commetteva una serie di violazioni contrattuali, giacché: 1) si rendeva inadempiente all'obbligo di fornire i guanti in nitrile entro i sette giorni previsti; 2) non forniva giustificazioni per il ritardo; 3) proponeva la consegna di DPI diversi da quelli pattuiti e già saldati al 50%.

Il RUP Drago rispondeva con la nota n. 35434 del 25.6.2020, vistata dal nuovo Dirigente generale dott. Salvatore Cocina, con la quale chiedeva chiarimenti sul prezzo dei box dei guanti in lattice in arrivo, trattandosi

di merce palesemente diversa ma consegnata senza alcun ribasso; nella nota, precisava che la variante contrattuale, "*stante l'oggettiva carenza di guanti*", sarebbe stata autorizzata solo dopo la redazione del verbale di consegna e di presa in carico da parte del Direttore esecutivo del contratto (DEC), attestante la conformità qualitativa e quantitativa dei prodotti. Inoltre, con la stessa *e-mail*, chiedeva contezza del ritardo nella consegna della merce originariamente pattuita.

Seguivano quattro consegne di box asseritamente equivalenti e, per l'esattezza, di un totale di 133.200 box di guanti, di cui 15.000 in nitrile e 118.200 in lattice; le operazioni si concludevano il 3 novembre 2020.

Il 26 giugno, il convenuto Savettiere Ugo, nella qualità di DEC, prendeva in consegna n. 50.000 box di guanti in lattice, come da documento di trasporto n. 84/2020, anche se consegnati oltre le 24/48 ore promesse con l'*e-mail* del 22 giugno e, peraltro, mai accettati dal Dipartimento regionale della Protezione civile.

Alla nota del RUP Drago n. 35434 del 25.6.2020, la società rispondeva, infatti, solo dopo il deposito della merce con *e-mail* del 6.7.2020, facendo presente di avere riscontrato, giusto nei giorni successivi all'affidamento, un aumento esponenziale della richiesta sul mercato di guanti in nitrile, che aveva azzerato le disponibilità di magazzino e provocato l'aumento dei prezzi; pertanto, il costo di approvvigionamento si era rivelato di gran lunga superiore a quello indicato nel corso delle trattative e, di conseguenza, era stato impossibile reperire i beni sul mercato alle condizioni pattuite. Per queste ragioni, la ditta chiedeva l'adeguamento del prezzo dei box da

8,40 a 12,00 euro cadauno, allegando la sussistenza di "*ragioni obiettive*" ex art. 106 D. Lgs. n. 50/2016, applicabile *ratione temporis*.

La DPRC non dava seguito alla richiesta di adeguamento del prezzo, che rimaneva invariato.

La fornitura si concludeva il 10 dicembre 2020, quando, seppur a fronte di consegne difformi e dell'evidente inadempimento contrattuale, il DEC Savettiere attestava che, con riferimento alla fattura n. 531 del 2.12.2020, la ditta fornitrice aveva "*effettuato regolarmente la fornitura*" e certificava, ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016, che l'oggetto del contratto, "*in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative*", era stato realizzato ed eseguito "*nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali*" (nota n. 67750/S.13/DRPC). Il RUP, pertanto, in pari data, emetteva il certificato di liquidazione (n. 67769 del 10.12.2020) per la fornitura di 50.000.000 di guanti e per l'importo di euro 2.100.000,00, senza nemmeno esplicitarne il materiale, sicché la fattura n. 531/2020 veniva saldata con disposizione del Dirigente generale dott. Cocina (n. 28 del 13 gennaio 2021), nella qualità di soggetto preposto all'Ufficio del Soggetto Attuatore per l'emergenza Covid 19. Per un disguido tecnico, il pagamento andava poi a buon fine solo con la successiva, ulteriore disposizione n. 190 del 3.2.2021.

Pertanto, appare evidente come il DEC Savettiere abbia accettato la merce, attestando la regolarità della fornitura, in realtà effettuata in ritardo e, in parte, mediante consegna di un *aliud pro alio*, senza il *placet* della Stazione appaltante. Inoltre, egli ha certificato la conformità

dell'oggetto del contratto agli standard previsti, pur essendo la certificazione di conformità dei DPI, imposta dal D.L. n. 18/2020, del tutto inadeguata e non conforme al Reg. UE n. 2016/425, atteso che era stata testualmente rilasciata da una società con sede in Malesia e senza alcuna esplicita dicitura di conformità alla normativa europea. Inoltre, la certificazione era ideologicamente e materialmente falsa, come accertato dalla Guardia di Finanza, tanto da essere stata inizialmente bloccata alla dogana; solo un documento, non rivenuto nel corso delle indagini e prodotto dal convenuto, riporta la conformità alla direttiva n. 93/42/CEE, ma unicamente dei guanti in nitrile e non di quelli in lattice. Peraltro, la merce è stata accettata a parità di prezzo, pur avendo in parte ad oggetto non i guanti in nitrile, ma quelli in lattice, di qualità inferiore e meno utili perché allergenici.

A pagamento eseguito, la società non procedeva alle ulteriori consegne previste dal contratto. Pertanto, il Dirigente generale richiedeva al DEC e al RUP appositi chiarimenti sulla regolarità della fornitura e, con nota n. 21316 del 14 aprile 2021, sollecitava la consegna della merce, che a tutt'oggi non è stata effettuata, tanto da aver dato luogo anche alla proposizione di un'azione risarcitoria in sede civile, ancora in corso (nota del DPRC n. 35310 in data 11.8.2023).

Ne consegue l'attualità del danno, pari al costo complessivo della fornitura, ovverosia ad euro 5.696.880,00.

Il danno è ascrivibile ad entrambi i convenuti, al RUP Drago perché non si è minimamente attivato per tutelare l'Amministrazione, al DEC Savettiere perché ha prestato il consenso alla consegna dei guanti in

lattice, in luogo di quelli in nitrile, attestando anche falsamente la qualità della merce e la sua conformità tecnica alle disposizioni di legge e al contratto di affidamento.

Come correttamente argomentato dal Pubblico Ministero nel corso della discussione orale, il contratto non aveva ad oggetto un bene futuro, ma della merce già confezionata che avrebbe dovuto essere consegnata entro il brevissimo termine di sette giorni e che, pertanto, avrebbe dovuto essere nella disponibilità della ditta già al momento della stipulazione.

Di contro, l'inadempimento della società è stato immediato e del tutto palese; nonostante ciò, in nessun momento dell'esecuzione del contratto, i convenuti si sono attivati per tutelare l'Amministrazione. Nello specifico, il RUP non ha contestato l'inadempimento, né il ritardo, né la consegna dell'*aliud pro alio*, pur trattandosi della modifica sostanziale dell'oggetto del contratto e non di una violazione di carattere marginale, essendo chiaramente i guanti in lattice di qualità inferiore; inoltre, ha accettato delle consegne parziali della merce senza riserve e senza nulla eccepire, anche sulla scorta delle operazioni di accettazione dei guanti in lattice effettuate dal DEC. In quest'ottica, a nulla rileva l'eventuale assimilabilità dei guanti in lattice a quelli in nitrile, patrocinata dalla difesa, sia perché si tratta di due beni di tipo diverso e di differente valore, sia soprattutto in quanto l'Amministrazione, nell'esercizio della sua discrezionalità, aveva già optato per una specifica tipologia, sicché la consegna dell'*aliud pro alio* (peraltro parziale, in ritardo e allo stesso prezzo) costituiva una

violazione contrattuale di importanza notevole, tale da esigere un'immediata contestazione per tutelare l'Amministrazione.

Il danno è interamente ascrivibile anche al DEC Savettiere, che ha falsamente accertato la conformità della merce alla normativa CE ed a quella oggetto del contratto, consentendo così il pagamento del saldo.

Contrariamente a quanto argomentato dai difensori, l'emergenza pandemica di quel periodo non costituisce una scriminante, in quanto le norme derogatorie approvate per farvi fronte hanno inciso sulle procedure di acquisto, ma non hanno posto alcuna deroga al principio di legalità, consentendo addirittura di autorizzare i pagamenti senza causa e/o di procedere ad attestazioni oggettivamente false.

Quanto all'elemento soggettivo, il Collegio ritiene che, conformemente alla domanda proposta in via principale dalla Procura erariale, si tratti di una responsabilità di matrice dolosa.

In primo luogo, infatti, il grave inadempimento era del tutto palese, tant'è che nei documenti di trasporto, richiamati nella fattura n. 531/2000, la società aveva indicato *expressis verbis* la composizione in lattice dei guanti (per n. 118.200 box), mentre per un'altra parte non aveva effettuato maliziosamente nessuna specificazione (per n. 361.100 box). Nonostante queste indicazioni (ovvero omesse specificazioni), il RUP Drago ha emesso il nulla osta (nota n. 677769/A.95/DPRC) e il DEC Savettiere ha attestato la regolarità della fornitura e la conformità alle pattuizioni contrattuali della merce consegnata (disp. d'ordine n. 30800/2020), così permettendo al Direttore generale di autorizzarne il pagamento (disp. n. 190/2021).

In secondo luogo, il RUP era perfettamente consapevole dell'irregolarità della fornitura, essendone stato informato direttamente da tale Farina Vittorio, collaboratore esterno della E.N.T. T.C.L. s.r.l., come si evince da alcune intercettazioni telefoniche.

In particolare, nel corso della conversazione prog. n. 4929 (doc. 24, all. 38), il Farina contattava il Drago e lo aggiornava sui tempi di spedizione dei guanti, avvertendolo che il giorno dopo sarebbero arrivate 50.000 scatole per tamponare la situazione e sottolineando d'aver parlato con l'ing. Foti; inoltre, il Farina specificava che si trattava di guanti in lattice e non in nitrile e che la variazione era stata necessaria ed avallata verbalmente dal Foti. Il RUP Drago gli chiedeva se vi fosse una nota scritta a conferma, ma il Farina insisteva su quanto già riferito; indi il Drago, mostrandosi inizialmente diligente, chiedeva al suo interlocutore se avesse le schede dei guanti.

Orbene, il tenore del dialogo non depone in senso favorevole al Drago, giacché egli, non appena venuto a conoscenza della difformità della merce, avrebbe potuto e dovuto contattare il Foti per avere conferma del suo avviso favorevole e/o di eventuali diversi accordi intervenuti *medio – tempore*, riferitigli fino a quel momento solo dalla controparte contrattuale, che aveva ovviamente tutto l'interesse a rappresentare una situazione a sé favorevole; di contro, egli rimaneva silente e il Farina ne approfittava per sollecitare subito i pagamenti.

La falsità delle indicazioni interessate e tendenziose del Farina, peraltro evidente *ictu oculi*, trova conferma nelle sommarie informazioni testimoniali rese dall'ing. Foti, che ha dichiarato agli

inquirenti di non aver mai avuto alcun contatto con il responsabile della ENT TLC s.r.l. e di non avere "*mai autorizzato la consegna di prodotti diversi da quelli indicati nei contratti, neanche verbalmente*"; di contro, "*in alcuni casi*", egli aveva prontamente restituito "*dei prodotti perché diversi da quelli che dovevano essere consegnati*", così confermando come fosse del tutto normale rifiutare l'*aliud pro alio* e pretendere l'esatta consegna della merce pattuita, anche per un'Amministrazione come il DPRC che opera sistematicamente in condizioni di urgenza. L'ing. Foti ha poi aggiunto di non essere a conoscenza che una parte dei guanti fossero in lattice invece che in nitrile e che, se lo avesse saputo, avrebbe "*provveduto a rivalutare il contratto*" (verb. s.i.t. del 15.2.2022, in atti, all. 3).

Appare evidente, pertanto, come la condotta del Drago sia di matrice dolosa, sia perché egli era pienamente consapevole del grave inadempimento contrattuale, sia in quanto non si è minimamente attivato per chiedere all'ing. Foti conferma del consenso alla sostituzione dei prodotti, adagiandosi sulle dichiarazioni del Farina, oggettivamente inattendibili perché provenienti dalla controparte contrattuale inadempiente. Non si tratta di dolo eventuale, ma diretto, giacché per qualsiasi amministrazione non è ipotizzabile che una variante contrattuale di estrema importanza venga autorizzata verbalmente e non per iscritto; pertanto, non vi erano assolutamente spazi logici, per ipotizzare che la consegna dell'*aliud pro alio* fosse legittima.

In quest'ottica, seppur reso edotto dal Farina dell'irregolarità della

consegna, il Drago non ha esitato a sottoscrivere la nota n. 677769/A.05/DPRC del 10.12.2020, autorizzando il pagamento della fattura n. 531, successivamente quietanzata dal DG grazie al nulla osta dello stesso Drago ed al documento n. 67750/S13/DPRC del 10.12.2020, sottoscritto dal Savettiere.

In atti, non vi è la prova dell'impossibilità di reperire sul mercato i guanti in nitrile, anche se si tratta di una circostanza verosimile alla luce delle notorie criticità del periodo pandemico. Tuttavia, rimane incontestabile che l'accettazione della merce diversa avrebbe dovuto essere preceduta dalla modifica per iscritto del contratto, dalla trasmissione delle giustificazioni del ritardo alla Regione e dall'affidamento di un'ulteriore commessa, nel rispetto delle norme vigenti.

In quest'ottica, anche la conversazione intercorsa tra il Cocina e il Farina (n. 6088, doc. 4, all. 38) è del tutto irrilevante, anche perché il primo, sentito a sommarie informazioni testimoniali (doc. 24, all. 27), ha confermato di non aver mai autorizzato la consegna di prodotti diversi, nemmeno verbalmente, aggiungendo d'aver chiesto immediatamente informazioni al RUP ed al DEC, non appena venuto a conoscenza delle inadempienze contrattuali, ricevendo come risposta che l'accettazione di beni diversi era giustificata dall'emergenza e dall'impossibilità di reperire i guanti in nitrile.

I due convenuti, pertanto, hanno attestato la regolare esecuzione del contratto e autorizzato la liquidazione pur consci dei danni per l'Amministrazione, inducendo in errore lo stesso Direttore generale

che, non avendo il compito di verificare la regolarità della procedura e dell'esecuzione del contratto ma solo di supervisionare le attività, si è limitato ad ordinare i pagamenti liquidati in base alle fatture presentate dall'operatore.

Peraltro, anche se fosse ravvisabile un concorso di colpa del DG dott. Cocina, sarebbe del tutto irrilevante in questa sede, sia in quanto i due convenuti sono tenuti a rispondere del danno a titolo di dolo e dunque in solido, con la conseguente impossibilità di detrarre dal *quantum* accertato la quota astrattamente ascrivibile ad altri soggetti non convenuti in giudizio, sia perché, sotto il profilo del nesso causale, la condotta del Drago e del Savettiere è stata di per sé del tutto sufficiente a determinare l'intero danno.

Il dolo non è escluso dai carichi di lavoro che all'epoca gravavano sul RUP Drago, che avrebbero potuto al più incidere sulla configurabilità e sulla consistenza della colpa grave. Inoltre, egli, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 3 e dell'art. 31 del Codice dei contratti pubblici, aveva le capacità professionali per vigilare sull'esattezza della prestazione contrattuale e verificare se fosse o meno conforme agli standard europei, anche confrontandosi con il DEC e il DG. Il DEC, peraltro, non era stato nominato per la carenza dei requisiti professionali in capo al RUP, ma solo perché era obbligatorio *ex lege*, trattandosi di un contratto sopra soglia comunitaria.

Il RUP, in ogni caso, aveva un ruolo molto ampio e doveva intervenire in tutte le fasi dell'appalto, garantendo la regolarità e la qualità del processo complessivo, mentre il DEC si doveva concentrare

sull'esecuzione tecnica del contratto.

In questo contesto, a nulla rileva che il deposito fosse allocato a distanza, presso l'aeroporto "Boccadifalco", così da impedire il controllo sostanziale dei guanti da parte del RUP, in quanto, come emerso dalle intercettazioni telefoniche sopra evidenziate, il Drago era stato reso edotto *expressis verbis* dal Farina della diversità della merce, sicché non aveva avuto alcun bisogno di prenderne direttamente visione *in loco* per esserne al corrente, perché ne era già pienamente consapevole.

Per altro verso, contrariamente a quanto argomentato dalla difesa, l'equiparazione tra le due tipologie di guanti effettuata dalla circolare del Ministero n. 4373 del 12.2.2020, anche se corrispondesse al vero, non avrebbe comunque carattere dirimente, in quanto l'Amministrazione, nell'esercizio della propria discrezionalità, aveva esplicitamente optato per i guanti in nitrile, ritenendoli preferibili.

La consapevolezza da parte del Drago si estende anche al danno, essendo gli atti posti in essere per sbloccare i pagamenti funzionalmente destinati a consentire l'esborso del denaro da parte dell'Amministrazione.

Analogamente, anche il Savettiere era consapevole sia dell'irregolarità della consegna, che del danno che avrebbe subito il Dipartimento regionale.

La sua consapevolezza della situazione emerge, oltre che da quanto indicato nei documenti di trasporto, anche dalla nota n. 67750 del 10.12.2020 e da alcune intercettazioni telefoniche.

Nella nota, infatti, il DEC attestava falsamente che, con riferimento alla fattura n. 531 del 2.12.2020, la ditta fornitrice aveva "*effettuato regolarmente la fornitura*" e certificava, ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016, che l'oggetto del contratto, "*in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative*", era stato realizzato ed eseguito "*nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali*".

Inoltre, come illustrato in precedenza, con l'*e-mail* del geom. Drago del 22.6.2020, veniva richiesto di specificare il prezzo per ogni singolo box di guanti in lattice in arrivo e che la variante contrattuale sarebbe stata autorizzata solo dopo la redazione del verbale di consegna e di presa in carico da parte del DEC, attestante la conformità qualitativa e quantitativa del prodotto. Ebbene, sul punto gli inquirenti hanno rinvenuto solo la certificazione di una società estera, dove si leggeva che un ignoto organismo di certificazione aveva attestato la conformità del prodotto ad una non ben identificata normativa, di certo non a quella europea.

Tra i documenti rinvenuti, solo uno ha avuto ad oggetto la conformità alla normativa europea, non dei guanti in lattice ma solo di quelli in nitrile, sicché è chiaramente privo di rilievo.

Contrariamente a quanto argomentato dalla difesa, non è possibile ipotizzare che il Savettiere abbia mal compreso il senso dell'*e-mail* del 22.6.2020, giacché era evidente *ictu oculi* che, nel testo della lettera, l'attestazione della conformità (e non la falsa certificazione) costituiva il presupposto per l'autorizzazione alla variante contrattuale, e non viceversa.

La tesi accusatoria trova conferma nella falsità dell'attestazione rilasciata dal DEC, sulla conformità dei beni consegnati a quelli pattuiti, oltre che nelle risultanze delle attività tecniche degli inquirenti, che – si ribadisce - escludono la fondatezza della tesi difensiva, ribadita nel corso della discussione orale, incentrata su di una fallace interpretazione da parte del Savettiere della nota dell'*e-mail* del RUP.

Infatti, da uno scambio di messaggi, intercorso tra il legale rappresentante della società fornitrice (Aleksic Andelko) ed il suo collaboratore (Vittorio Farina), si desume che le difformità qualitative erano ben note al RUP e al DEC (messaggio del 24.9.2020) e che, probabilmente, la generica dizione "guanti" apposta su alcuni box era concordata con il Savettiere. Non a caso, in un dialogo tra il Farina e l'Andelko (del 10.12.2020), il primo chiede al secondo se si stia occupando di curare i rapporti con il Savettiere e se abbia intenzione di chiamarlo; l'interlocutore risponde che spera "*soltanto che faccia la roba normale*", perché "*se mette il dettaglio, siamo belli … che cu suicidiamo tutti quanti eh … se mò ti scrive nitrile, lattice, nitrile che fai?*" (progr. 33964, doc. 1, all. 13); al che il Farina replica che il Savettiere "*dovrebbe dire soltanto le quantità (…) è tranquillo si avevamo detto che era quella cosa che avevano concordato*".

In altri termini, i due interlocutori danno per scontato che il DEC si limiti a fare il minimo indispensabile, ovverosia "*quella cosa che avevano concordato*", senza aggiungere i dettagli sulla fornitura che ne avrebbero attestato l'irregolarità ed avrebbero impedito alla ditta di

incassare il corrispettivo. Ad oggettivo riscontro della conversazione, il Savettiere sottoscriveva giustappunto la nota n. 677750/S.13/DPRC, dove non esitava ad attestare il falso.

Ne consegue che, nel dare falsamente atto della regolarità della consegna, il DEC non era incorso in errore né era stato tratto in inganno dal presunto tenore oscuro dell'*e-mail* del RUP, ma si era limitato ad eseguire quanto già concordato con i fornitori.

E' chiaro che, senza l'accettazione della merce da parte del DEC e senza la liquidazione da parte del RUP, il danno erariale non si sarebbe verificato; infatti, la parte della somma non ancora versata non sarebbe mai stata corrisposta, mentre per quella versata a titolo di acconto sarebbero state poste in essere prontamente le dovute azioni di recupero.

Nulla quaestio, infine, in merito al rapporto di servizio, avendo i convenuti operato sia quali pubblici ufficiali, con i ruoli di RUP e DEC (Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016), sia come dipendenti del Dipartimento regionale della Protezione civile.

6.Il danno è pari al costo complessivo della fornitura, ovverosia ad euro 5.696.880,00.

La somma viene determinata sommando al costo dei guanti in lattice (di euro 3.596.880,00) quello per una consegna mai avvenuta di guanti in nitrile (euro 2.100.000,00), previa detrazione del *quantum* correttamente versato per i guanti in nitrile correttamente forniti.

In altri termini, l'esborso è pari ad euro 6.300.000,00 (euro 4.200.000,00 versati immediatamente a titolo di anticipo ed euro 2.100.000,00 pagati

a saldo della fattura n. 531/2021), ma occorre detrarvi l'importo di euro 603.120,00 (che trova causa nel contratto di fornitura, essendo stato versato per i n. 71.800 box contenenti i guanti in nitrile, come pattuito), sicché il danno deriverebbe dalla somma di euro 3.596,800,00 (versata per i guanti in lattice) e dal pagamento di euro 2.100.000,00 (di cui alla fattura n. 531/2020, non preceduta né seguita dalla consegna della merce), per un totale di euro 5.696.800,00.

La somma non può essere ridotta in rapporto alla presunta utilità percepita dall'Amministrazione, che avrebbe concretamente utilizzato tutti i DPI forniti (in virtù del principio della *compensatio lucri cum damno*), sia perché non vi è la prova che i guanti siano stati correttamente utilizzati dalle strutture ospedaliere senza problemi, sia in quanto, come correttamente argomentato dalla Procura erariale, non è possibile ravvisare un nesso causale tra i vantaggi conseguiti dal DPRC e la fornitura dell'*aliud pro alio* da un lato, o *a fortiori* l'omessa fornitura dopo l'ulteriore pagamento di euro 2.100.000,00, dall'altro. In altri termini, non è possibile ipotizzare che danno e vantaggio abbiano la stessa causa e che il vantaggio sia la conseguenza immediata e diretta del primo (*ex plurimis*, Sez. III Centr., sent. n. 1/2025; Sez. Giur. Sardegna, sent. n. 203/2014).

Deve pertanto ritenersi soddisfatto, per entrambi i convenuti, anche il più rigoroso parametro soggettivo introdotto dalla legge n. 1/2026. Le condotte accertate non evidenziano, infatti, la mera accettazione del rischio che dall'inosservanza delle regole contrattuali potesse derivare un pregiudizio erariale, ma la consapevole realizzazione degli atti

necessari a determinare un esborso patrimoniale che i convenuti sapevano non trovare corrispondenza nell'esatto adempimento della prestazione dovuta. L'evento dannoso, costituito dal depauperamento delle risorse pubbliche conseguente al pagamento indebito o comunque privo della controprestazione contrattualmente pattuita, rientrava pertanto nell'oggetto della loro volontà e non costituiva una conseguenza meramente possibile o eventuale.

Ad avviso del Collegio, sussiste, pertanto, l'elemento psicologico del dolo richiesto dall'art. 1 della legge n. 20/1994, nel testo vigente.

7.In conclusione, i convenuti devono essere condannati, a titolo di dolo e in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione siciliana, nella misura complessiva di euro 5.696.880,00.

Ai fini dell'eventuale diritto di regresso, si ritiene che le quote di responsabilità siano pari al 50% cadauno, avendo il RUP Drago inciso sulla verificazione dell'evento dannoso con una complessiva condotta volta più a favorire la controparte contrattuale che l'Amministrazione, ed il DEC Savettiere ripetutamente accettato la merce non conforme, non esitando a sottoscrivere attestazioni false. Si tratta, pertanto, di condotte parimenti dolose e di analoga gravità.

L'importo dev'essere maggiorato della rivalutazione monetaria, da calcolare su base annua e secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, a far data dall'evento lesivo e fino alla pubblicazione della presente sentenza; sulle somme così rivalutate sono dovuti gli interessi legali, dalla pubblicazione della sentenza e

fino al soddisfo.

Non è invece possibile esercitare il potere riduttivo dell'addebito, auspicato in via subordinata, non trattandosi di ipotesi di responsabilità per colpa grave.

Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta dal Procuratore regionale nei confronti di Drago Alfio e Savettiere Ugo;

ACCOGLIE

la domanda e, per l'effetto, condanna i convenuti Drago Alfio e Savettiere Ugo al pagamento in favore del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione siciliana, in solido tra loro, della somma complessiva di euro 5.696.880,00 (cinque milioni e seicento novantaseimila e ottocento ottanta/00), oltre alla rivalutazione monetaria dall'evento lesivo e fino alla pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi legali sulla somma così rivalutata, da quest'ultima data e fino al soddisfo; li condanna, altresì, al pagamento in solido delle spese di giudizio in favore dello Stato, che liquida in complessivi euro 410,92 (quattrocento dieci/92).

Determina le rispettive percentuali di responsabilità, ai fini del diritto di regresso, nella misura del 50% cadauno.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 4 marzo 2026.

IL RELATORE

Giuseppe di Pietro

(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE

Salvatore Chiazzese

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 18 agosto 2026

Il Funzionario

Dott.ssa Francesca Reina

(*firmato digitalmente)*

Originale sentenza	€ 256,00
Originale sent. esecutiva digitale	€ 16,00
Diritti di cancelleria digitali	€ 19,65
Totale spese	**€ 291,65**

Il Funzionario
Dott.ssa Francesca Reina
firmato digitalmente